·	
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA	
L'ATS Sardegna- Azienda Tutela della Salute	
A.S.S.L. N° 5 DI ORISTANO	
Reg. n°	
Schema contratto di locazione di immobile nella località marina di Pu-	
tzu Idu, di proprietà della Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evari-	
stiane, da adibire a sede di Guardia Medica Turistica .	
L'anno duemiladiciotto, il giorno in esecuzione della De-	
terminazione del Direttore ASSL di Oristano n. del	
TRA	
- L'ATS Sardegna- Azienda Tutela della Salute (di seguito denominata	
Azienda) con sede legale in Sassari, via E. Costa n.57, Piazza Fiume,	
(CF 92005870909 P.IVA:00935650903, nella persona del Direttore	
dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano dr. Mariano Meloni, nato	
a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959,	
E	
- Suor M. Margherita Piludu (al secolo Marcellina Piludu) nata a Ca-	
gliari il 22/11/1938, nella sua qualità di Legale Rappresentante del-	
la Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiane (C.F. e P. IVA	
00577810955) nel prosieguo, per brevità, indicato anche come "loca-	
PREMESSO-	
- che con Determinazione del Direttore dell'ASSL di Oristano n.	
è stata disposta la stipula di un apposito contratto di locazione con	
la Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiane per l'utilizzo	

dell'immobile ubicato nella Via Evaristo Madeddu n° 45 - Località Pu-	
tzu Idu, da adibire a sede della Guardia Medica Turistica, per il pe-	
riodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018;	
-conviene e stipula quanto seque:	
Art. 1	
La Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiane concede in locazione	
all'Azienda Tutela della Salute - Area Socio Sanitaria di Oristano,	
con destinazione all'espletamento del servizio di Guardia Medica Turi-	
stica, i locali posti al piano terra della Colonia Marina Evaristiana,	
sita nella Via Evaristo Madeddu n°45 in località Putzu Idu, composti	
da n°2 vani, divisi da un andito, entrambi con servizi igienici an-	
nessi.	
Art. 2	
Art. 2 La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con de-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si im-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali pro-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessarie in conformità alle disposizioni Re-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali pro-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessarie in conformità alle disposizioni Re-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessarie in conformità alle disposizioni Regionali in ordine alla esistenza e alla durata del servizio di Assi-	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018. Art. 3 Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere disponibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessarie in conformità alle disposizioni Regionali in ordine alla esistenza e alla durata del servizio di Assistenza Sanitaria nelle località turistiche.	

3	
Il canone della locazione per il periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	
è stabilito in complessivi € 4.700,00 (quattromilasettecento) oltre	
IVA nella misura di legge, comprensive del servizio biancheria, consu-	
mo acqua ed energia elettrica. Il pagamento verrà effettuato, dietro	
presentazione di conforme fattura, nel termine di 60 giorni dalla data	
di presentazione.	
Art. 5	
Il Locatore dichiara di a consegnare l'immobile in buono stato di ma-	
nutenzione ed in totale conformità alle normative vigenti in materia	
impiantistica, strutturale,di sicurezza e barriere architettoniche e a	
mantenerli in stato da servire all'uso convenuto.	
Art. 6	
Il conduttore si obbliga a non apportare nessuna modifica, innovazione	
o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti senza il pre-	
ventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore si obbliga a far	
buon uso della cosa locata ed a mantenerla in buono stato di conserva-	
zione, salvo il normale deperimento d'uso. Sono a carico del condutto-	
re le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti	
prodotti dall'uso. Sono invece a carico del locatore le manutenzioni	
straordinarie previste dalla vigente normativa in materia di locazione	
dei beni immobili.	
Art. 7	
Qualunque controversia attinente al presente contratto di locazione	
sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Oristano.	

4	
Art.8	
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano	
espressamente alla L. 392/78 e successive modifiche e integrazioni	
nonchè, in quanto applicabili,alle norme del Codice Civile. Le spese	
di registrazione e di bollo del presente contratto sono ripartite ir	
parti uguali e sono state assolte in maniera virtuale, come da Auto-	
rizzazione del 12/02/2001 prot. n.12358/01 dell'Agenzia delle Entrate	
di Sassari.	
Per la Compagnia Figlie PER ATS/A.S.S.L.	
Sacro Cuore Evaristiane Dott. Mariano Meloni	
Suor M. Margherita Piludu	
(al secolo Marcellina Piludu)	